



Decreto Dirigenziale n. 115 del 12/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "RECUPERO E SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELLA CAVA DI INERTI FLUVIALI IN LOC. NODIGNAZIO FG.1 P.LLE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 419, 150, 151, 152, 153 - COMUNE DI DUGENTA (BN)" PROPOSTO DALLA SOC. ELI VOLTURNO S.R.L. - CUP 7751.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - e.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - e.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- g. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- i. che, con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- j. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

- k. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- l. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 896761 del 31/12/2015 contrassegnata con CUP 7751, la Soc. Eli Volturmo s.r.l. con sede in Dugenta (BN) alla S.S. 265 Km 6+640 ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (integrata con la Valutazione di Incidenza), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *“Recupero e sistemazione ambientale della cava di inerti fluviali in loc. Nodignazio fg.1 p.lle 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 419, 150, 151, 152, 153 – da realizzarsi nel Comune di Dugenta (BN)”*
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 50.06 (ex UOD 07) Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla d.ssa Santangelo e dalla d.ssa Pascarella, iscritti alla “short list” di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, con nota prot. n°303418 del 04/05/2016 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni indicando in 30 giorni la tempistica per il riscontro;
- d. che con nota prot. n°427453 del 23/06/2016 sono state richieste notizie e chiarimenti al Genio Civile di Benevento in merito alla legittimità dell'impianto;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 15/02/2017, ha espresso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
- **l'impianto di cava non può essere utilizzato per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in quanto “... all'interno del perimetro di cava è consentita la presenza soltanto di impianti ed immobili che siano funzionalmente connessi all'attività estrattiva della cava stessa, in quanto strutture individuabili come pertinenze di cava ai sensi della vigente normativa di settore”** così come derivante dalla L.R. n.54/85 s.m.i., R.D. n.1443/1927, DPR n.128/1959, D.Lgs. 624/1996, dalla Direttiva prot. n. 40166 del 16.01.2009, Direttiva prot. n. 231833 del 29.03.2013. Inoltre **“... è evidente che gli impianti di trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all'attività estrattiva e, quindi, pertinenze di cava potranno essere realizzati all'interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.54/85 s.m.i.”**
 - **le attività di coltivazione hanno interessato il letto abbandonato del Fiume Volturmo che, ai sensi della L.37/94, non possono essere annesse a proprietà privata e, pertanto, restano in disponibilità dello Stato;**
 - **il recupero ambientale delle aree interessate dalle attività di estrazione e di frantumazione esperite dalla Eli Volturmo srl avviene in modo spontaneo così come riferito dalla stessa Società nella relazione generale che accompagna il progetto e da quanto è possibile**

dedurre dalle immagini tratta da Google Earth per il periodo 2006 – 2015 che si allegano alla presente.

Per quanto riguarda il parere la Valutazione d'Incidenza Appropriata, La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con la prescrizione di:

- programmare le lavorazioni in modo puntuale e temporale in modo da interferire il meno possibile con i periodi di massima attività di riproduzione dell'avifauna.
- b. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I. che, nella seduta del 14/03/2017 ha rilevato la necessità di rettificare alcuni errori materiali e si è espressa così come segue:

La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

- l'impianto di cava non può essere utilizzato per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in quanto *"... all'interno del perimetro di cava è consentita la presenza soltanto di impianti ed immobili che siano funzionalmente connessi all'attività estrattiva della cava stessa, in quanto strutture individuabili come pertinenze di cava ai sensi della vigente normativa di settore"* così come derivante dalla L.R. n.54/85 s.m.i., R.D. n.1443/1927, DPR n.128/1959, D.Lgs. 624/1996, dalla Direttiva prot. n. 40166 del 16.01.2009, Direttiva prot. n. 231833 del 29.03.2013 e così come ribadito dalla UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia con la nota prot. reg. n. 291461 del 28.04.2016 che si allega al presente verbale (All. 1). Inoltre *"... è evidente che gli impianti di trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all'attività estrattiva e, quindi, pertinenze di cava potranno essere realizzati all'interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.54/85 s.m.i."*
- le attività di coltivazione hanno interessato il letto abbandonato del Fiume Volturno che, ai sensi della L.37/94, non possono essere annesse a proprietà privata e, pertanto, restano in disponibilità dello Stato;
- il recupero ambientale delle aree interessate dalle attività di estrazione e di frantumazione esperite dalla Eli Volturno srl avviene in modo spontaneo così come riferito dalla stessa Società nella relazione generale che accompagna il progetto e da quanto è possibile dedurre dalle immagini tratta da Google Earth per il periodo 2006 – 2015 che si allegano alla presente.

Per quanto riguarda il parere la Valutazione d'Incidenza Appropriata, La Commissione condivide la proposta del gruppo istruttore e decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata prescrizione di:

- programmare le lavorazioni in modo puntuale e temporale in modo da interferire il meno possibile con i periodi di massima attività di riproduzione dell'avifauna.
- c. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A.-V.A.S.-V.I. che, con riferimento al verbale del 15.02.2017 al 8° punto dell'O.d.G. e a quanto riportato nel verbale del 14.03.2017 ha rilevato la necessità di rettificare alcuni errori materiali e nella seduta del 11/04/2017 ha espresso, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:
- l'impianto di cava non può essere utilizzato per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in quanto *"... all'interno del perimetro di cava è consentita la presenza soltanto di impianti ed immobili che siano funzionalmente connessi all'attività estrattiva della cava stessa, in quanto strutture individuabili come pertinenze di cava ai sensi della vigente normativa di settore"* così come derivante dalla L.R. n.54/85 s.m.i., R.D. n.1443/1927, DPR n.128/1959, D.Lgs. 624/1996, dalla Direttiva prot. n. 40166 del 16.01.2009, Direttiva prot. n. 231833 del 29.03.2013 e così come ribadito dalla UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia con la nota prot. reg. n. 291461 del 28.04.2016 che si allega

al presente verbale (All. 1). Inoltre “... è evidente che gli impianti di trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all’attività estrattiva e, quindi, pertinenze di cava potranno essere realizzati all’interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell’art. 23 della L.R. n.54/85 s.m.i”.

- **le attività di coltivazione hanno interessato il letto abbandonato del Fiume Volturno che, ai sensi della L.37/94, non possono essere annesse a proprietà privata e, pertanto, restano in disponibilità dello Stato;**
- **il recupero ambientale delle aree interessate dalle attività di estrazione e di frantumazione esperite dalla Eli Volturno srl avviene in modo spontaneo così come riferito dalla stessa Società nella relazione generale che accompagna il progetto e da quanto è possibile dedurre dalle immagini tratta da Google Earth per il periodo 2006 – 2015 che si allegano alla presente.**

- d. che l’esito della Commissione del 11/04/2017, così come sopra riportato, è stato comunicato ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. al proponente Soc. Eli Volturno s.r.l. con sede in Dugenta (BN) alla S.S. 265 Km 6+640 con nota prot. reg. n° 350992 del 17/05/2017;
- e. che la Soc. Eli Volturno s.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 22/07/2015 agli atti della U.O.D. 06 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all’emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 /2016;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell’istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell’istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 15/02/2017 del 14/03/2014 e del 11/04/2017 per il progetto “*Recupero e sistemazione ambientale*

della cava di inerti fluviali in loc. Nodignazio fg.1 p.lle 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 419, 150, 151, 152, 153 - Comune di Dugenta (BN)"proposto dalla Soc. Eli Volturmo s.r.l. con sede in Dugenta (BN) alla S.S. 265 Km 6+640 per le seguenti motivazioni:

1.2 l'impianto di cava non può essere utilizzato per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi in quanto "... all'interno del perimetro di cava è consentita la presenza soltanto di impianti ed immobili che siano funzionalmente connessi all'attività estrattiva della cava stessa, in quanto strutture individuabili come pertinenze di cava ai sensi della vigente normativa di settore" così come derivante dalla L.R. n.54/85 s.m.i., R.D. n.1443/1927, DPR n.128/1959, D.Lgs. 624/1996, dalla Direttiva prot. n. 40166 del 16.01.2009, Direttiva prot. n. 231833 del 29.03.2013 e così come ribadito dalla UOD Gestione Tecnico Amministrativa delle Cave, Miniere, Torbiere e Geotermia con la nota prot. reg. n. 291461 del 28.04.2016 che si allega al presente verbale (All. 1). Inoltre "... è evidente che gli impianti di trattamento rifiuti, non essendo manufatti funzionalmente connessi all'attività estrattiva e, quindi, pertinenze di cava potranno essere realizzati all'interno delle stesse soltanto a completamento del programma di ricomposizione ambientale e ad avvenuta dichiarazione di estinzione della cava ai sensi dell'art. 23 della L.R. n.54/85 s.m.i".

1.3 le attività di coltivazione hanno interessato il letto abbandonato del Fiume Volturmo che, ai sensi della L.37/94, non possono essere annesse a proprietà privata e, pertanto, restano in disponibilità dello Stato;

1.4 il recupero ambientale delle aree interessate dalle attività di estrazione e di frantumazione esperite dalla Eli Volturmo srl avviene in modo spontaneo così come riferito dalla stessa Società nella relazione generale che accompagna il progetto e da quanto è possibile dedurre dalle immagini tratta da Google Earth per il periodo 2006 – 2015 che si allegano alla presente.

2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente;
 - 3.2 alla Provincia di Benevento;
 - 3.3 al Comune di Dugenta;
 - 3.4 al Corpo Forestale territorialmente competente;
 - 3.5 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.6 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio